

DELIBERA N. 445/12/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ABC SERVICE SRL PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 10, COMMI 1 E 2, 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14 della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTA la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2006, n. 11, recante *"Modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento"*;

VISTA la delibera n. 40/06/CONS del 19 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25, recante *"Integrazioni alle disposizioni di cui alla delibera 506/05/CONS"*;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2007, n. 44, recante *"Attuazione della nuova Organizzazione dell'Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità"*;

VISTA la delibera n. 56/08/CONS del 31 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2008, n. 95, recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2009, n. 25, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo Regolamento Relativo alla Radiodiffusione Televisiva Terrestre in Tecnica Digitale”* che ha abrogato la delibera n. 435/01/CONS recante *“Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012, n. 138, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”*;

CONSIDERATO che il Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria della Guardia di Finanza (di seguito “Nucleo Speciale della GdF”), a seguito di autonome attività ispettive sulla società ABC Service S.r.l. – C.F. 03357240583 e sulla società Telestudio S.r.l. – C.F. 03213160587, ha trasmesso a questo Servizio una relazione nella quale ha segnalato che il sig. Cellupica Tonino (socio e procuratore della società ABC Service S.r.l.), in sede di ispezione, ha riferito che la società ABC Service S.r.l. *“realizzava prodotti radiofonici per conto dell’emittente radiofonica Radio Erre 2, di proprietà della Telestudio S.r.l., la quale, dopo averli ricevuti telematicamente, provvedeva ad irradiarli nell’etere”*;

CONSIDERATO, altresì, che, alla luce delle predette verifiche, il Nucleo Speciale della GdF ha rilevato che la società “ABC Service S.r.l.”, pur essendo iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione con numero 5686 per le attività di “radiodiffusione sonora e/o televisiva” e di “editoria”, non ha provveduto ad effettuare alcuna comunicazione di variazione al citato Registro in cui dichiara l’inizio dell’attività di “produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi” e che la stessa società non ha *“mai effettuato alcuna comunicazione annuale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che alla luce dell’attività di verifica complessivamente svolta dal Nucleo Speciale della GdF, riportata nella relazione del 21 maggio 2012, è emerso che la società “ABC Service S.r.l.” *“ha omesso di effettuare le comunicazioni di variazioni ed annuali al ROC, rispettivamente previste dagli artt. 10 e 11 della citata Delibera 666/08/CONS, ponendo in essere, quindi, condotte sanzionate a norma del successivo art. 24 della stessa Delibera”*;

VISTO l'atto del Direttore del Servizio Ispettivo e Registro, n. 8/12/ISP del 27 giugno 2012, notificato in data 4 luglio 2012, con il quale venivano contestate alla società "ABC Service S.r.l." – C.F. 03357240583 - con sede legale in Roma (RM), via Bixio 22, c.a.p. 00185, in applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le violazioni degli articoli 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per non aver trasmesso a questa Autorità le prescritte comunicazioni annuali telematiche 2009, 2010 e 2011, relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e per non aver effettuato la comunicazione di variazione telematica relativa all'inizio dell'attività di "produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi" e alla cessazione delle attività precedentemente svolte;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché di motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

CONSIDERATO che la medesima società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689 con riferimento alle quattro violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna delle quattro violazioni contestate, nella misura pari a due volte il minimo edittale corrispondente complessivamente ad un totale di euro 4.128,00 (quattromilacentotrentotto/00), alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'omessa trasmissione della comunicazione di variazione e delle comunicazioni annuali prescritte ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta società non ha provveduto a trasmettere alcuna comunicazione al Registro degli Operatori di

Comunicazione volta a significare difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati;

- con riferimento alla personalità dell'agente, va evidenziato che lo stesso non ha precedenti sanzionatori a suo carico per la violazione della specifica normativa;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse non risultano tali da ritenersi compromesse dall'adozione di una sanzione pari a due volte il minimo edittale per ciascuna delle quattro violazioni contestate;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo, Registro e Corecom;

SENTITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società "ABC Service S.r.l." – C.F. 03357240583 - con sede legale in Roma (RM), via Bixio 22, c.a.p. 00185, di pagare la somma di € 4.128,00 (quattromilacentotrentotto/00), quale sanzione amministrativa, comminata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione degli articoli 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver provveduto a trasmettere a questa Autorità le prescritte comunicazioni annuali telematiche 2009, 2010 e 2011, relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e per non aver effettuato la comunicazione di variazione telematica in cui dichiara l'inizio dell'attività di "produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi" e la cessazione delle attività precedentemente svolte;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dagli articoli 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 2, e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.;

INGIUNGE

alla società "ABC Service S.r.l." di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012, ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 54 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa per la violazione degli articoli 10, 11 e 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera 666/08/CONS, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 445/12/CONS*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto

pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità entro il termine di giorni dieci dall'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*DEL. N. 445/12/CONS*".

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO
Antonio Perrucci